

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VARIANTE PARZIALE
DI MODIFICA DELL'ART. 34
DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE
Legge Regionale 21/98

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 16.06.2004.

SPAZI PER PARCHEGGI -

UFFICIO TECNICO COMUNALE


NORMATIVA

TAV. 1

IL SINDACO
Rag. Walter Antoniol



IL SEGRETARIO
Dott. Mario Molinari



DATA:

28 APR. 2004

DATA:

IL TECNICO
Ing. Nicola Fagherazzi



Art.34 - Prescrizione di spazi per parcheggi autoveicoli - Articolo Vigente

Nelle nuove costruzioni o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse , debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

ART. 34 - Prescrizioni di spazi per parcheggi autoveicoli - Articolo Modificato

Nelle nuove costruzioni o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi e sosta dei veicoli in misura non inferiore a mq. 1.00 ogni mc. 10.00 di costruzione (inteso come volume urbanistico lordo), come previsto dalla Legge 24 marzo 1989 nr. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia che comportino l'aumento delle unità abitative o in generale del carico urbanistico, ovvero per la realizzazione di nuove unità abitative è fatto obbligo di predisporre parcheggi pertinenziali da realizzarsi all'interno delle costruzioni o nel sottosuolo, ovvero su aree scoperte all'interno del lotto; è altresì consentita la realizzazione di parcheggi in aree nelle immediate vicinanze non facenti parte del lotto purchè, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia, le stesse risultino adeguatamente relazionate con il fabbricato principale e sia costituito, prima del rilascio del certificato di agibilità, il vincolo pertinenziale e di destinazione d'uso.

Sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni e le sostituzioni edilizie deve essere garantito almeno un posto per unità abitativa prevista, con uno spazio standard minimo per posto di mq. 20.00 (standard comprensivo del parcheggio e dello spazio di manovra).

Per il cambio di destinazione d'uso dei piani terra degli edifici esistenti (da uso residenziale in uso commerciale o direzionale) è fatto obbligo di predisporre parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a mq. 1.00 ogni mc. 10.00 di volume oggetto di modificazione di uso.

Solamente in casi eccezionali (sentito nel merito l'obbligatorio parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Comunale Edilizia) e ove nella pertinenza del fabbricato o su terreno nelle immediate vicinanze non fosse possibile individuare degli spazi per parcheggi di autoveicoli, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione dell'area a parcheggio che non può essere realizzata per oggettive e documentate difficoltà.

Tale indennità è determinata dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo per ogni metro quadrato di parcheggio pertinenziale non realizzato.

Il Consiglio Comunale può aggiornare tale contributo sulla base delle variazioni dei costi per la realizzazione di tali infrastrutture.

Per il solo recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 resta valido quanto previsto dall'art. 80 del Regolamento Comunale Edilizio (così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 28.02.2000).

I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga allo strumento urbanistico e alle disposizioni del presente articolo, come previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.